

DELIBERA N. 560/10/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 15/FDG NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “T.G.S.”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 3, COMMI 3 E 4, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, commi 3 e 4;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione del 10 giugno 2010 n. 15/10/DICAM/UDIS – PROC. 15/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità,

notificato in data 28 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società T.G.S. Telegiornale di Sicilia s.p.a. (di seguito anche T.G.S.), esercente l'emittente per la diffusione radiotelevisiva in ambito locale "T.G.S.", la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso immagini salienti e correlate di un evento calcistico; in particolare, si è rilevato che durante la rubrica sportiva "T.G.S. Sport" del telegiornale "T.G.S." andata in onda sull'emittente radiotelevisiva in ambito locale "T.G.S." in data 18 ottobre 2009 dalle ore 20:36 circa alle ore 21:01 circa, condotta da Luigi Tripisciano, sono state trasmesse immagini salienti di alcuni incontri calcistici; dalle 20:39 circa sino alle 20:42 circa, sono state diffuse le immagini relative alla gara Livorno – Palermo disputata il 18 ottobre 2009 e valevole quale 8^a giornata di andata di campionato di serie A TIM 2009/2010, per un totale di 3 minuti e 12 secondi circa; alle 20:42 circa, è stata trasmessa l'intervista audio del giocatore del Palermo Fabrizio Miccoli, con il fermo immagine del giocatore durante la partita Livorno - Palermo, per una durata di 22 secondi circa; dalle 20:43 circa sino alle 20:44 circa, il giornalista Angelo Morello fornisce alcune considerazioni sulle prestazioni dei giocatori del Palermo, mentre scorrono alcuni fermi immagine della partita, per una durata di 68 secondi circa; dalle 20:45 circa sino alle 20:46 circa, sono state diffuse le immagini relative alla gara Catania – Cagliari, disputata il 18 ottobre 2009 e valevole quale 8^a giornata di andata di campionato di serie A TIM 2009/2010, per un totale di 92 secondi circa;

VISTA la memoria difensiva e l'unita richiesta di audizione, pervenute all'Autorità in data 22 luglio 2010 prot. n. 45727, e sentita la Società in audizione con accesso agli atti il 30 luglio 2010 e vista, altresì, la memoria difensiva integrativa, pervenuta in data 2 agosto 2010 prot. n. 48583, con le quali essa ha sostenuto che le immagini oggetto di contestazione sono delle fotografie, come si evince dalle differenti inquadrature rispetto a quelle prodotte dalle telecamere della Lega Calcio durante le riprese dell'evento in questione. La Società, per dimostrare quanto sostenuto, ha pertanto prodotto e depositato, unitamente alle memorie difensive, undici fotografie, nelle quali è indicato il simbolo dell'autore, il titolare dei diritti di utilizzazione e la data dello scatto, ritenendo pertanto che dette immagini siano cosa diversa rispetto alle immagini salienti e correlate fornite dalla Lega Calcio e che quindi non siano computabili nel conteggio dei minuti contestati. La Società, inoltre, ha richiamato l'articolo 3, comma 4, del testo del regolamento n. 405/09/CONS vigente al tempo della presunta violazione, secondo cui la trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali in chiaro non può superare "6 minuti per ciascun giorno solare"; detto presidio, a detta della società, era vigente alla data della trasmissione andata in onda il 18 ottobre 2009 e oggetto di contestazione, in quanto solo successivamente, ad opera della delibera n. 579/09/CONS del 17 novembre 2009, detti limiti sono stati ridotti a 4 minuti. La Società ha pertanto richiesto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 51, comma 5 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", il quale prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni irraggiungibili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per la

violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO che gli argomenti della società T.G.S. inducano a concludere che le immagini trasmesse dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "T.G.S." nel corso della rubrica sportiva "*T.G.S. Sport*" del telegiornale "*T.G.S.*", rientrino nei limiti giornalieri previsti dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dal regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dal computo dei minuti contestati vanno escluse le fotografie effettuate in occasione dell'evento calcistico in questione;

RITENUTO che, sebbene il limite di 3 minuti per singolo evento non sia stato modificato dalla delibera n. 579/09/CONS, il fatto che il limite di legge di 180 secondi sia stato sforato di appena 12 secondi, ovvero per un tempo di poco superiore al 5% del limite previsto, e che la trasmissione sia andata in onda a campionato da poco iniziato e in una fase di prima applicazione del regolamento adottato con delibera n. 405/09/CONS, e preso atto che non sono state rilevate ulteriori violazioni da parte dell'emittente "T.G.S." successivamente alla trasmissione oggetto di contestazione, sia proporzionato procedere all'archiviazione del presente procedimento;

RILEVATO pertanto di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.
Roma, 28 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola